

OGGETTO: **INAIL**  
**ENTRO IL 29 FEBBRAIO LE DOMANDE DI SCONTO PER LA**  
**PREVENZIONE (MODELLO OT24)**

Scade il **29 febbraio 2016** il termine per la presentazione delle domande di sconto per prevenzione (modello OT24) all'Inail.

**Che cos'è lo sconto per prevenzione? NON si tratta di un'agevolazione nuova;** seppure con alcune varianti esiste dal 2000, anche se nel tempo ha premiato tipologie di interventi diversi tra loro.

Obiettivo dell'Inail è quello di premiare con un abbattimento del tasso medio di tariffa, denominato oscillazione le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni). L'"oscillazione per prevenzione" riduce **il tasso medio di premio** applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, e per l'anno 2016 è così articolata:

<b>Lavoratori – Anno</b>	<b>Riduzione</b>
Fino a 10	28%
Da 11 a 50	18%
Da 51 a 200	10%
Oltre 200	5%

**Chi può beneficiarne?** Su domanda, tutte le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).

In aggiunta, è necessario che l'azienda abbia effettuato, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. Per interventi di miglioramento si intendono interventi aggiuntivi rispetto a quelli già richiesti per legge. In ogni caso le tipologie di interventi ammissibili sono esplicitate nel modulo di domanda. **Gli interventi per cui si richiede l'agevolazione devono essere documentati e devono raggiungere un valore di 100 punti, secondo la scala di punteggi contenuta nello stesso modulo di domanda.**

**Come presentare la domanda?** La domanda deve essere inoltrata **esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it)** entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Per l'inserimento e la compilazione della domanda è necessario il PIN. Nella sezione modulistica del sito Inail è disponibile il fac-simile del modulo di domanda e anche la guida alla compilazione.

**ATTENZIONE:** quest'anno la procedura telematica di invio della domanda è stata resa più complessa e selettiva. In particolare è stata inserita una funzione denominata allegati dove, per la prima volta, dovrà essere allegata la documentazione probante relativa agli interventi. **Non sarà più possibile quindi dichiarare interventi non effettivamente svolti o non adeguatamente documentati.** L'elenco della documentazione da allegare è parte integrante del modulo di domanda.

**Valutazione e decisione.** L'Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato. E' stato predisposto un elenco **contenente la documentazione** che l'Istituto ritiene utile a dimostrare l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riportati nel modello OT24.

**Tale documentazione, fino ad oggi richiesta solo in fase di verifica, alle aziende che presentano l'istanza di riduzione dovrà obbligatoriamente da quest'anno essere allegata alla domanda pena inammissibilità.**

**Applicazione della riduzione.** La riduzione riconosciuta dall'Inail opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

**Esempio.** La richiesta di riduzione per l'anno 2016 può essere presentata da un'azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2014. Gli interventi di miglioramento devono essere stati effettuati nell'anno 2015. La riduzione riconosciuta opera sul tasso di premio del 2016 ed è applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio 2016 (autoliquidazione 2017).

### **ALCUNE RIFLESSIONI E INDICAZIONI UTILI**

Con le nuove procedure 2016 Inail ha inteso rendere maggiormente difficile l'accesso a questa tipologia di agevolazioni per prevenzione alla luce dell'esperienza degli anni passati, che ha visto spesso richiedere lo sconto sulla base di interventi migliorativi non effettivamente effettuati o comunque non adeguatamente documentati. E' quindi indispensabile, prima di compilare il modulo, fare una riflessione accurata sulla corrispondenza della documentazione in nostro possesso con quella richiesta da Inail nella modulistica, documentazione che, lo ricordiamo, da quest'anno va obbligatoriamente allegata al modulo di domanda.

Una seconda riflessione riguarda **l'entità del beneficio** che si va a richiedere, che spesso viene ampiamente sovrastimata, soprattutto per convincere imprese che NON hanno fatto interventi "migliorativi" a farne al solo scopo di conseguire l'agevolazione (ed eventualmente pagare il consulente che ha consigliato la pratica).

Ricordiamo che l'agevolazione si applica sul tasso medio. Il tasso medio è il tasso applicato in sede di apertura della posizione assicurativa aziendale e naturalmente è diverso in base al settore di attività e al rischio assicurato. Ma la maggior parte delle aziende NON paga il premio sulla base del tasso medio. Le aziende ad esempio che hanno un andamento infortunistico buono, usufruendo del meccanismo di bonus malus, di norma pagano un tasso (applicato) che può essere anche di diversi punti percentuali inferiore al tasso medio. Ne consegue che, se un'azienda paga già un tasso inferiore a quello medio, anche un'oscillazione del 10 o 18% potrebbe avere, a dispetto delle aspettative, un esito deludente.

**Facciamo un esempio** cercando di essere semplici. Il tasso medio di tariffa per un'azienda metalmeccanica (mansione operai) è pari al 60,46 per mille. Se però l'azienda non ha avuto infortuni per diversi anni si trova, in virtù dell'oscillazione automatica per andamento infortunistico) a pagare un tasso applicato del 47 per mille (il tasso applicato è comunicato dall'Inail ai fini dell'autoliquidazione).

Ora, uno sconto del 18% calcolato, come prevede Inail, sul tasso medio porterebbe l'azienda al 49,57 per mille. Ma se il tasso applicato per effetto dell'oscillazione automatica è già al 47 per mille significa allora che la riduzione per prevenzione **non avrà alcun ulteriore effetto sui tassi applicati**. Ripetiamo lo stesso esempio ipotizzando un monte salari di 100.000 euro. Se l'azienda pagasse al tasso medio l'importo annuo del premio Inail sarebbe 6.050 euro. Ma dato che paga, per effetto del andamento infortunistico, solo il 47 %o l'importo effettivo del premio pagato, a parità di retribuzioni è di 4.700 euro. Il premio realmente pagato è già inferiore (molto più del 18%) rispetto a quello calcolato sul tasso medio e quindi, in questo caso, non potrebbe essere ulteriormente abbattuto dalla riduzione per prevenzione.

E' dunque opportuno verificare sempre bene se l'oscillazione porta un effettivo beneficio e soprattutto di quale entità, fermo restando che qualsiasi intervento migliorativo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ha un valore già in quanto tale. L'Area Tecnica dell'Associazione è sempre disponibile ad effettuare verifiche sulla consistenza dei benefici e degli interventi, nonché per la presentazione della pratica di agevolazione.